

(N. 1762)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

e dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1956

Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sull'esenzione dalla tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 novembre 1951, n. 1297 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 1951, n. 281), avente per oggetto « Ammasso volontario dei prodotti agricoli - agevolazioni fiscali », ha disciplinato tali operazioni per quanto riguarda le garanzie legali (privilegio su prodotti ammassati) che assistono le anticipazioni e i prestiti degli Istituti di credito sui prodotti conferiti e ha concesso, con l'articolo 2, l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi disponendo testualmente: « Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo ».

Il beneficio fiscale in questione, in quanto concesso a tempo indeterminato, verrebbe peraltro a decadere tra breve per effetto del suc-

cessivo decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 il quale, dettando le nuove norme sull'imposta di bollo, ha espressamente sancito, all'articolo 47 delle Disposizioni transitorie e finali, che: « salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto le esenzioni dalle imposte di bollo e le riduzioni delle imposte di bollo graduali e proporzionali stabilite da altre leggi senza determinazioni di tempo o per tempo superiore al quinquennio, cesseranno di diritto allo scadere del quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio l'esenzione o la riduzione... ».

Tale decadenza si rifletterebbe in senso gravemente negativo nel settore dell'agricoltura e le ragioni che a suo tempo hanno determinato la concessione del beneficio — e cioè la tutela dei prodotti agricoli (grano e olio in primo luogo) che si prefiggono ed attuano sul piano

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale gli ammassi volontari mediante la vendita collettiva dei prodotti stessi nelle più favorevoli condizioni di mercato — potrebbero pienamente giustificare l'emanazione di un provvedimento di legge che proroghi di un quinquennio e cioè a decorrere dal 21 dicembre 1956 l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario dei prodotti agricoli prevista dall'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Il provvedimento in parola riveste carattere di urgenza in relazione alla grave situazione

di disagio del mercato di alcuni fra i più importanti prodotti agricoli per i quali sono in atto gli ammassi volontari, che lo Stato ha interesse a stimolare anche ai fini di alleviare il bilancio statale dagli oneri che comporta l'esecuzione degli ammassi per contingente. Un primo passo verso tale politica è la recente deliberazione del Consiglio dei ministri, con la quale è stato deciso di ridurre da 16 a 12 milioni di quintali il quantitativo di frumento da conferire all'ammasso di Stato per la prossima campagna granaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, verrà a scadere il 21 dicembre 1956, è prorogata di un quinquennio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.